

RIFORMA FISCALE

Prime considerazioni sul regime di “tassazione all’uscita” dei trust

ANDREA VASAPOLLI

Con la bozza di riforma del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, il legislatore delegato disciplina in modo organico la rilevanza dell'istituto del *trust* ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, vengono definiti i criteri di territorialità dei beni e dei diritti istituiti in *trust*, il presupposto che legittima l'imposizione rappresentato dall'arricchimento gratuito dei beneficiari e il momento rilevante al fine dell'applicazione dell'imposta, individuato in via ordinaria nell'attribuzione finale del patrimonio ai beneficiari. Molteplici, tuttavia, sono le problematiche interpretative che è necessario risolvere.

Visione d'insieme della nuova disciplina dei *trust*

La bozza di decreto legislativo di riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni approvata dal Governo definisce, in via normativa, la **rilevanza** dell'istituto del ***trust* ai fini di tale imposta**. Anche se tale provvedimento, ora all'esame delle Commissioni Parlamentari, è suscettibile di possibili modifiche, appare utile formulare una prima analisi delle novità recate dallo stesso.

Nel presente articolo faremo riferimento al testo del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, così come risulterebbe se la bozza di decreto legislativo di riforma dell'imposta sulle successioni sottoposta all'esame parlamentare venisse approvata senza modifiche.

In primo luogo, viene **ridefinito l'ambito applicativo dell'imposta** mediante la riformulazione dell'art. 1, il quale ora recita che *“L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da *trust* e da altri vincoli di destinazione”*. La norma, quindi, menziona ora espressamente i trasferimenti derivanti da *trust*, che siano a titolo gratuito, quale fattispecie legittimante l'imposizione.

Con l'introduzione del nuovo comma 2-*bis* all'art. 2 vengono anche definite le **regole di territorialità dei trasferimenti** derivanti da *trust* e da altri **vincoli di destinazione**, delineando un regime che, per la relazione ministeriale di accompagnamento, vuole essere coerente con quello previsto dal medesimo art. 2 per gli altri trasferimenti a causa di morte, per donazione o comunque a titolo gratuito.

Tale comma 2-*bis* recita: *“Per i *trust* e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione*

patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario”.

È pacifico il **regime applicabile** nel caso di un **disponente** che era **residente in Italia** nel momento in cui ha istituito in *trust* i beni e i diritti: agli atti di successiva attribuzione dal *trustee* ai beneficiari del patrimonio istituito in *trust* dal disponente è applicabile l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni anche se i beni e i diritti assegnati sono esistenti all'estero al momento di tale assegnazione ovvero lo erano al momento del distacco dal disponente. Tale disposizione è coerente con quanto prevede il primo comma dell'art. 2 del Tus, secondo il quale “[l]’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero”.

Meno chiaro è il **regime applicabile** nel caso di **disponente residente all'estero** nel momento della separazione patrimoniale, in quanto la **nuova norma non specifica** espressamente **a quale momento debba farsi riferimento** (quello del distacco dal disponente o quello successivo dell'attribuzione al beneficiario) per verificare l'esistenza in Italia dei beni e dei diritti.

Dal punto di vista dell'**interpretazione letterale**, tenuto conto che il secondo periodo di tale comma *2-bis* si contrappone al primo periodo, il quale ultimo disciplina il caso in cui il disponente sia residente nel territorio dello Stato “al momento della separazione patrimoniale”, se ne trae la conclusione che il secondo periodo disciplina eventi che hanno rilievo sempre nel momento della separazione patrimoniale, tuttavia interessando soggetti non residenti. Ne consegue che il presupposto dell'esistenza o meno nel territorio dello Stato dei beni e dei diritti deve essere verificato nel momento in cui il disponente non residente si distacca dal patrimonio in quanto lo trasferisce al *trustee*, essendo irrilevanti i successivi eventi che interessano tali beni e diritti. In tal senso si esprime anche la relazione ministeriale alla bozza di decreto legislativo.

Anche dal punto di vista dell'**interpretazione logica**, in coerenza con la natura di atto di donazione definibile a formazione progressiva con il quale il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il *trustee*, si ritiene che nel caso di **disponente non residente** al momento del distacco patrimoniale, il requisito della territorialità dei beni e dei diritti trasferiti ai beneficiari previsto dal nuovo comma *2-bis* del Tus (esistenza nel territorio dello Stato) debba essere verificato all'atto di apporto dei beni al *trust*; ciò è anche coerente con la soluzione interpretativa che in merito era già stata indicata con la circolare n. 34/2022 dell'Agenzie delle entrate.

Tale lettura della norma, peraltro, consente di addivenire ad una **interpretazione unitaria** indipendentemente dal regime di imposizione applicabile a tali beni (tassazione “all'entrata” o “all'uscita”). Qualora, infatti,

si ritenesse che debba invece darsi rilievo, per verificare il requisito della territorialità dei beni e dei diritti nel caso di disponente non residente quando li ha trasferiti in *trust*, al momento della loro successiva attribuzione dal *trustee* ai beneficiari, è evidente che tale principio potrebbe trovare applicazione solo nel caso di “tassazione all’uscita”, disciplinato dai commi 1 e 2 del nuovo art. 4-*bis* del Tus, essendo intrinsecamente incompatibile con il regime della “tassazione all’entrata” disciplinato dal comma 3 di tale articolo 4-*bis*. In tale ultimo regime, infatti, i trasferimenti a favore dei beneficiari non sono soggetti ad imposta, per cui nel momento in cui tali trasferimenti vengono eseguiti l’esistenza o meno nel territorio dello Stato dei beni e dei diritti è del tutto irrilevante.

Sempre con riferimento al **principio di territorialità**, viene modificato il terzo comma dell’art. 2 del Tus per estendere alle attribuzioni ai beneficiari di beni e diritti in *trust* conferiti da disponenti non residenti le presunzioni di esistenza nello Stato (al momento della separazione patrimoniale) disciplinate da detto terzo comma¹.

In via di sintesi, con riferimento ai beni e diritti trasferiti ai beneficiari **l’imposta è dovuta:**

- › per la totalità di essi se il disponente era residente nel territorio dello Stato al momento in cui li ha trasferiti al *trustee*;
- › per quelli che, di tali beni e diritti, erano esistenti nel territorio dello Stato, anche in via presuntiva ex art. 2, comma 3, del Tus, al momento in cui sono stati trasferiti al *trustee* se il disponente in tale momento non era residente nel territorio dello Stato.

Si ritiene che il nuovo comma 2-*bis* dell’art. 2 del Tus sopra commentato, che individua nel momento del **distacco patrimoniale** dal disponente il momento in cui “identificare” il patrimonio trasferito ai beneficiari rilevante ai fini dell’imposizione, abbia un ulteriore rilievo interpretativo, in quanto indirettamente confermi l’interpretazione, già esposta dall’Agenzia delle entrate nella circ. n. 34/2022, secondo la quale non ha rilievo, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, la parte del fondo in *trust* che si viene successivamente a generare mediante il reddito (da intendersi

1. Il quale prevede che: “[a]gli effetti del comma 2 e del comma 2-*bis* si considerano in ogni caso esistenti nello Stato: a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi; b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale; c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b);

d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato; e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l’emittente è residente nello Stato; f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore; g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione”.

nella sua accezione fiscale) che matura sul patrimonio del *trust* e che viene accumulato. In merito si consideri che, per effetto della gestione del fondo in *trust*, i beni e i diritti in origine trasferiti dal disponente al *trustee* possono essere oggetto di permutazione o disinvestimento, con eventuale successivo reinvestimento in altri beni e diritti. Si ritiene che in questi casi l'imposta sia dovuta con riferimento al valore, alla data del trasferimento dal disponente al *trustee*, dei beni e dei diritti istituiti in *trust* dal disponente i quali, al momento della separazione patrimoniale, soddisfacevano il criterio di territorialità sopra descritto. Si ritiene, inoltre, che al fine di determinare tale valore debbano essere applicati i criteri di valorizzazione previsti dall'art. 56 del Dlgs n. 346/1990. Come precisato nella sopra richiamata circ. n. 34/2022, peraltro, grava sul *trustee* l'onere di fornire la prova della composizione (capitale apportato o reddito accumulato) del fondo in *trust* e quindi della natura del patrimonio trasferito ai beneficiari.

Con la modifica dell'art. 28, comma 2, si prevede espressamente che i *trustee*, in caso di **trust testamentario**, sono i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione, per i quali il termine di presentazione decorre, ai sensi del novellato art. 31, comma 2, lett. b), *“dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina”*. Si porrà quindi la necessità di comprovare qual è la data in cui il *trustee* ha avuto notizia della sua nomina.

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 55 include tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti di istituzione e di dotazione dei *trust* formati all'estero a favore di beneficiari che in tale momento siano residenti nello Stato.

Il novellato art. 56 del Tus, che recepisce la disciplina delle aliquote e delle franchigie che precedentemente trovavano regolamentazione nell'art. 2, comma 49, del Dl n. 262/2006, coerentemente con il nuovo impianto complessivo della norma richiama tra gli atti soggetti all'imposta anche i trasferimenti derivanti da *trust* e da altri vincoli di destinazione, per i quali ovviamente si realizzi il presupposto legittimante l'imposizione ed esclusi quelli relativi a beni e diritti per i quali si è scelto il regime della “tassazione all'entrata”.

Il regime ordinario della “tassazione all'uscita”

Con riferimento ai *trust* il legislatore delegato ha previsto due differenti **regimi impositivi**, uno, che è quello correntemente definito di **“tassazione all'uscita”**, rappresenta il regime ordinario, l'altro, che è quello della cosiddetta **“tassazione all'entrata”** e che sarà oggetto di disamina in un futuro articolo, rappresenta un regime speciale attivabile per opzione.

Il legislatore delegato, in particolare, ha innanzitutto definito in via

normativa la **rilevanza dell'istituto del *trust* ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione** in coerenza con l'assetto interpretativo al quale, a decorrere dal 2019, era stabilmente giunta la giurisprudenza della Suprema Corte e da ultimo, con la circ. n. 34/2022, la stessa Agenzia delle entrate.

Viene quindi inserito il nuovo art. 4-*bis*, il quale al comma 1 prevede che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione, i *trust* (e gli altri vincoli di destinazione) rilevano “*in quanto idonei a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari*”, ed inoltre che l'imposta trova applicazione “*al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari*”.

Il comma 1 di tale nuovo art. 4-*bis* individua pertanto:

- › nell'**arricchimento gratuito** dei beneficiari il presupposto che legittima l'imposizione e
- › nel **trasferimento “finale”** dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari il momento in cui l'imposta trova applicazione (cosiddetto regime della “**tassazione all'uscita**”).

Il fatto che sia stato chiarito che l'imposta trova applicazione solo nel caso in cui il trasferimento dal *trust* ai beneficiari comporti un arricchimento gratuito di questi ultimi fa chiarezza definitiva sul fatto che **quando beneficiario è lo stesso disponente i trasferimenti a suo favore sono fiscalmente irrilevanti** e ciò a prescindere dal fatto che oggetto di “retrocessione” al disponente siano gli stessi beni da lui in origine istituiti in *trust* ovvero altri per effetto della gestione del fondo in *trust*. La retrocessione di tale patrimonio al disponente, sia in quanto è anche beneficiario sia per altre ragioni (ad esempio la sopravvenuta impossibilità di perseguire la finalità del *trust*), non comporta infatti mai un arricchimento gratuito del disponente.

Quello che **rileva** ai fini dell'imposizione è il **trasferimento gratuito di beni e diritti dal trustee a un beneficiario** (diverso dal disponente) e ciò a prescindere dalle modalità con le quali tale trasferimento è realizzato. Hanno rilievo, quindi, non solo gli atti di trasferimento soggetti a registrazione ma anche tutte le altre liberalità irrituali che concretizzano un trasferimento diretto e finale dal *trustee* a un beneficiario, quali ad esempio l'esecuzione di un bonifico bancario, un pagamento a mezzo di un assegno, il trasferimento di un dossier titoli.

È il **beneficiario il soggetto passivo dell'imposta** ed è lui che, ricevuta l'attribuzione dal *trustee*, deve provvedere all'autoliquidazione e al pagamento della stessa denunciando il trasferimento nel termine di trenta giorni, ai sensi del novellato art. 19 del Dpr 26 aprile 1986, n. 131. Nel caso in cui sia il *trustee* a farsi carico del pagamento dell'imposta si deve considerare che tale pagamento rappresenta a sua volta una ulteriore attribuzione a favore dei beneficiari.

Ai fini della **liquidazione dell'imposta**, il comma 2 del nuovo art. 4-*bis* prevede che le aliquote e le franchigie disposte dall'art. 7 e dall'art. 56 si applicano in base al rapporto di coniugio o di parentela esistente tra disponente e beneficiario. In merito si ritiene che il rapporto che rilevi non sia quello esistente al momento del distacco del patrimonio dal disponente, bensì quello esistente all'atto del trasferimento a favore dei beneficiari ed in tal senso si esprime anche la relazione ministeriale; ciò ha rilevanza, in particolare, per quanto riguarda il coniuge.

Riteniamo, inoltre, che il termine **disponente** utilizzato nel nuovo art. 4-*bis* qui in esame sia stato utilizzato non ricorrendo al suo significato giuridico di colui che istituisce il *trust*, bensì nel suo più ampio significato economico di colui che dispone di propri beni o diritti apportandoli al *trustee* al fine di incrementare il fondo in *trust*. Ne consegue, pertanto, che nel caso in cui una parte del fondo in *trust* sia stata apportata da un soggetto diverso da chi ha istituito il *trust* (un terzo apportatore), le aliquote e le franchigie applicabili siano quelle che dipendono dal rapporto di coniugio o di parentela esistente tra tale terzo apportatore e il beneficiario.

La nuova norma prevede poi che continuano a trovare applicazione le disposizioni agevolative previste dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112, nel caso di *trust* e vincoli di destinazione istituiti a favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge.

Pubblicato online il 24 aprile 2024

L'autore
di questo articolo

ANDREA VASAPOLLI

Dottore Commercialista in Milano e Torino, name partner di Vasapolli & Associati, esperto de "Il Sole 24 Ore". È Full member della STEP, Professionista Accreditato dell'Associazione Il trust in Italia, autore di numerosi libri e articoli, componente di commissioni di studio a livello nazionale e di comitati scientifici di enti e riviste.